

Segue CONTO SPECIALE N. 44

il criterio di fissare un coefficiente approssimativo sia per le operazioni che per il movimento dei fondi; nell'esercizio 1926-27 si è seguito invece un criterio diverso: si è partiti da dati precisi, inconfutabili e, per mezzo di medie e di proporzioni, si è giunti a dei risultati approssimativi. Risultati che — è bene osservare — si discostano certamente in eccesso anziché in difetto dalla realtà.

Per quanto concerne la spesa per « stampati e cancelleria » si sono distinti gli stampati soggetti a controllo, il cui consumo è matematicamente esatto, da quelli d'uso comune. Al numero dei primi si è applicato il prezzo di costo unitario fissato per ciascuna specie di modelli dal Provveditorato generale dello Stato, per gli stampati d'uso comune e per la cancelleria si è fissata la cifra di lire 115,000, che non sembra esigua in confronto a quella dell'esercizio precedente, tenuto conto del ribasso verificatosi nel valore della carta e della mano d'opera.

Tutte le altre spese sono state accertate in modo esatto in base ai dati risultati dalle scritture contabili o alle indicazioni fornite dagli Organi provinciali e centrali.

Sono stati esclusi dal bilancio i « rimborsi vari all'Amministrazione postale-telegrafica » rappresentati dal compenso per spedizione di corrispondenze e di telegrammi attinenti al servizio dei conti correnti postali.

NOTA. — *Punti di concordanza:*

Veggasi Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e de telegrafi esercizio 1926-27 (Appendice n. 2 al consuntivo del Ministero delle Comunicazioni per lo stesso esercizio).

ESERCIZIO
1926-27

Numero d'ordine

USCITA

ESERCIZIO

ESERCIZIO

INDICAZIONE DELLA PARTITA

1925-26

1926-27

1 Amministrazione centrale:

a) Stipendi ed assegni al personale adibito al servizio. 217,509. 65 232,310. »

b) Fitto di locali, manutenzione, riscaldamento, illuminazione. 10,500. » 11,105. 25

2 Amministrazione provinciale:

a) Stipendi ed assegni al personale adibitovi. 1,848,640. 30 1,799,693. 68

b) Fitto di locali, manutenzione, riscaldamento, illuminazione. 76,499. » 55,389. »

c) Compenso ai ricevitori per il servizio dei conti correnti. 200,000. » 996,336. 25

3 Spese comuni:

a) Retribuzioni, indennità e compensi vari al personale (retribuzioni straordinarie). 57,533. 55 95,000. »

b) Stampati e cancelleria. 200,000. » 249,987. »

c) Spese di propaganda. » »

d) Indennità per missioni e visite d'ispezione. » 2,233. 25

e) Quota annua d'ammortamento di spese di impianto, in ragione del 10 per cento dell'importo delle medesime. 51,000. » 51,000. »

f) Spesa per la sovrastampa dei modelli venduti ai correntisti. 99,335. 60 141,476. 70

4 Interessi ai correntisti 2.50 per cento. 580,763. 87 691,638. 76

5 Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi. » »

6 Proventi delle radio-audizioni versati a bilancio. 39,834. 65 139,345. 10

Totale dell'uscita 3,381,616. 62 4,465,514. 99

Utile netto dell'esercizio 858,236. 02 643,761. 27

Totale bilanciante 4,239,852. 64 5,109,276. 26

947,329. »

139,345. 10


118,786. 55

3,835,730. 32

2,088. 10

66,000. 30

5,109,276. 26



MINISTERO DELLA GUERRA.

CONTO SPECIALE N. 45.

RAFFERME DEI MILITARI DEL REGIO ESERCITO.

Con la legge 7 luglio 1866, n. 3062, per l'affrancazione dal servizio militare e il riassoldamento con premio, che modificava il Capo III della legge organica sul reclutamento, in data 20 marzo 1854, n. 1676, venne istituita una Cassa militare per l'amministrazione delle somme che venivano pagate dagli iscritti di leva per ottenere l'affrancazione dal servizio militare e per il pagamento dei premi di riassoldamento ai militari sotto le armi e delle pensioni a quelli che andavano in congedo.

La Cassa militare assunse anche l'amministrazione dei premi delle rafferme che furono concesse a mente della legge 14 giugno 1874, n. 1973, che abolì il riassoldamento con premio e l'affrancazione dal servizio militare.

Con la legge 14 luglio 1887, n. 4759, (Serie 3^a) venne abolita la Cassa militare e, per effetto del Regio decreto 14 luglio 1889, n. 6279, (Serie 3^a), il servizio di stralcio della suddetta Cassa passò alla Cassa centrale dei depositi e prestiti, ora Direzione generale della Cassa stessa e delle gestioni annesse.

In seguito alla soppressione della Cassa militare, il servizio delle rafferme con premio e con soprassoldo passò al Ministero della guerra, tranne quello delle pensioni, dei premi di riassoldamento, ancora vigenti, e dei premi delle rafferme di concessione anteriore al 1° febbraio 1883, che continuarono ad essere amministrate dal suddetto ufficio stralcio.

Di guisa che la gestione del Ministero della guerra venne a comprendere, dopo tale soppressione:

il servizio delle rafferme con premio state concesse, a termine della legge 14 giugno 1874, n. 1973, con decorrenza dal 1° febbraio 1883 in poi;

quello delle rafferme con premio, state concesse a senso della legge 28 giugno 1891, n. 315;

quello delle rafferme con soprassoldo, di cui all'articolo 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con il Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3^a), ed agli articoli 5 ed 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 251;

quelli dei capitali e delle indennità inerenti alle dette rafferme.

Successivamente tale gestione delle rafferme, con i seguenti benefici annessi, andò soggetta a modificazioni per effetto delle sottoindicate disposizioni legislative, le quali stabilirono riforme ex novo o integrarono riforme già contenute in leggi precedenti; modificazioni che vengono appresso riportate per sommi capisaldi:

1°) legge n. 372 del 19 luglio 1906.

Abolizione delle rafferme con soprassoldo, e regolamento, con nuove concessioni pecuniarie, della carriera dei sottufficiali che, per l'addietro, venivano ammessi a dette rafferme;

2°) legge n. 647 del 30 dicembre 1906 (articolo 3).

Aumento per i militari dell'arma dei carabinieri Reali della indennità della terza rafferma triennale con premio da lire 2000 (come prima era prevista dalla legge n. 315 del 28 giugno 1891) a lire 3000;

3°) legge n. 506 del 19 luglio 1909 che fissa le rafferme per i militari del Regio esercito. Tale legge che deve ritenersi integrativa delle due precedenti n. 372 del 19

luglio 1906 e n. 647 del 30 dicembre 1906, portò sostanziali modificazioni al regime delle rafferme con premio per quanto riguarda:

a) l'ammissione a tali rafferme;

b) la liquidazione delle relative indennità. Per effetto della medesima è data all'Amministrazione la facoltà di concedere anticipazioni sulle menzionate indennità, ed ai militari e sottufficiali raffermati il diritto di ottenere, in determinati casi, all'atto della cessazione della qualità di raffermati durante il corso di una rafferma, un'aliquota dell'indennità corrispondente ai mesi di servizio prestati con la rafferma stessa;

4°) legge n. 684 del 6 luglio 1911.

Aumento per i militari e sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali da lire 300 a lire 400, del premio annuo inerente alla terza rafferma triennale;

5°) legge n. 683 del 6 luglio 1911 sullo stato dei sottufficiali e testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto n. 1329 del 17 novembre 1912.

Nuova riforma per lo svolgimento della carriera dei sottufficiali e statuizione dei premi di lire 1000 ai sergenti ed ai sergenti maggiori; lire 1000 ai sergenti al compimento del 3° anno di servizio e lire 1000 ai sergenti maggiori al termine del 4° anno di grado, quote degli stessi premi in caso di riforma; conferma del diritto di ottenere, in caso di dispensa dal servizio o di riforma senza diritto a premi od a pensione, una speciale indennità (articolo 40 testo unico);

6°) Decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919.

Riforma delle disposizioni contenute nella precedente legge n. 506 del 19 luglio 1909 per quanto riguarda le rafferme dei carabinieri Reali, le quali vengono ormai regolate con norme tutte proprie.

Alle rafferme triennali ed annuali non va più annesso alcun premio; in sua vece vengono corrisposti gli aumenti triennali;

7°) Regio decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919 riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali. Statuizione dei premi di arruolamento per i militari dell'arma dei carabinieri Reali; concessione questa fatta per dare incremento alle ammissioni in tale arma e colmare le vacanze verificatesi nell'organico.

Modificazione all'articolo 5 del decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919 per quanto riguarda il pagamento delle indennità di rafferma; le quali vengono corrisposte ai militari dell'arma di ciascuna legione non più all'atto della cessazione dal servizio ma al compimento delle rispettive rafferme;

8°) Regio decreto legge n. 1986 del 16 ottobre 1919.

Modificazione degli obblighi di servizio da contrarsi dai sergenti all'atto di tale nomina (ferma di due anni, rafferma di un anno); statuizione per i detti sergenti al termine della ferma e della rafferma, dei rispettivi premi di lire 1000 e di lire 500. Abolizione per i sergenti maggiori di ogni premio inerente a tale grado. Statuizione della indennità di congedamento per i sottufficiali in servizio continuativo (articolo 16), e cioè tanti mesi di assegni quanti sono gli anni di servizio compiuti senza diritto a premio;

9°) Regio decreto n. 128 del 1° febbraio 1920 relativo all'arruolamento dell'arma dei carabinieri Reali.

Statuizione per lo stesso scopo di cui all'articolo 7, di nuovi premi di riammissione e di ammissione a rafferma;

10°) Regio decreto-legge n. 125 del 10 febbraio 1921.

Concessione, sotto determinate condizioni, di quote del premio stabilito dal 2° comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del 1912, ai sergenti maggiori che non si trovarono in condizioni di compiere i quattro anni di grado anteriormente all'abrogazione (1° gennaio 1920) del testo unico. Modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, intese a meglio chiarire la portata dell'articolo stesso;

11°) Regio decreto n. 407 del 25 gennaio 1923 riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante. Concessione di speciali facilitazioni per favorire l'esodo dei musicanti delle soppresse bande reggimentali di fanteria;

12°) Regio decreto legge n. 382 del 2 aprile 1925 relativo all'aumento dell'organico dell'arma dei Carabinieri Reali.

Segue CONTO SPECIALE N. 45

Con tale decreto, pur restando fermo l'ammontare delle indennità complessivamente stabilite per le rafferme triennali (lire 6000) alle quali possono essere ammessi i militari dell'arma, viene modificata la misura delle indennità annesse ad ogni singola rafferma come segue: lire 3000 per la prima; lire 2000 per la seconda e lire 1000 per la terza;

13°) Regio decreto legge n. 33 del 9 gennaio 1927 riguardante il riordinamento del personale della Pubblica Sicurezza e dei Servizi di Polizia.

Viene elevato l'importo complessivo per l'indennità di rafferma per i militari dell'Arma dei Carabinieri Reali da lire 6000 a lire 7000, di guisa che le indennità annesse alle rafferme restano fissate nella misura di lire 3000 la prima, lire 3000 la seconda e lire 1000 la terza.

14°) Regio decreto legge n. 1037 del 23 giugno 1927.

Porta varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali.

Viene elevato da lire 500 a lire 1000 il premio di rafferma di un anno stabilito dall'articolo 12, secondo comma, del Regio decreto n. 1986 del 16 ottobre 1919; ed istituito un nuovo premio di rafferma di due anni di lire 2000 per i sergenti maggiori.

Quindi i premi fissati per i sottufficiali che si vincolino a speciali obblighi di servizio restano dal 1° luglio 1927 fissati nella misura seguente: premio di ferma lire 1000, di rafferma di un anno lire 1000 e di rafferma di due anni lire 2000.

Ciò premesso si passa alla dimostrazione del debito dello Stato per l'esercizio finanziario 1926-27.

SITUAZIONE DELLE RAFFERME MILITARI.

Dal seguente primo prospetto relativo al servizio dei premi, soprassoldi ed indennità ai raffermati del Regio esercito, si deduce

che il debito dello Stato al 1° luglio 1926 ascendeva a	L.	1,944,030.45
Il debito accertato a carico dell'esercizio 1926-27	»	13,206,725.15
		<hr/>
Somma	L.	15,150,755.60

Da questo debito, deducendo i pagamenti fatti nell'esercizio 1926-27 di	»	13,223,671.80
---	---	---------------

Restano per debito rafferma al 30 giugno 1927	L.	1,927,083.80
---	----	--------------

Il secondo prospetto dà la dimostrazione del carico dello Stato per il servizio delle rafferme militari per l'esercizio 1926-27.

Da esso risulta che la somma pagata per indennità di rafferma, come dal conto, ammonta a	L.	13,223,671.80
--	----	---------------

Le altre somme pagate per i premi rafferme e premi vari ascendono a	»	3,992,700.90
---	---	--------------

Somma	L.	17,216,372.70
-----------------	----	---------------

Dalla qual somma non essendovi proventi da dedurre rimane il carico dello Stato per l'esercizio 1926-27	L.	17,216,372.70
---	----	---------------

NOTA. — Punti di concordanza:

1°) Bilancio della spesa del Ministero della Guerra (parte dei capitoli 18 e 60 - (Vedi prospetto n. 1).

2°) Conto patrimoniale - Conto generale G, Partita N. 70 - Debito dello Stato lire 1,927,083.80.

DARE.

PROSPETTO N. 1. — Situazione

delle raff

	Indennità ai raffermati Legge 19 luglio 1909 n. 506 (allegato n. 1)	Indennità di rafferma spettante ai carabinieri Reali a mente del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 495 (allegato n. 2)	Indennità ai sottufficiali Articolo 154 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento approvato col Regio decreto 6 agosto 1888 n. 5655, serie 3 ^a) (allegato n. 3)	Indennità ai raffermati con soprassoldo Articolo 8 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 30 novembre 1912 n. 521 (allegato n. 4)	TOTALE
Debito dello Stato al 1° luglio 1926	1,627,331. 95	»	106,532. 60	210,165. 90	1,944,030. 45
Debito maturato nell'esercizio 1926-27	158,000. »	13,048,725. 15	»	»	13,206,725. 15
Totale	1,785,331. 95	13,048,725. 15	106,532. 50	210,165. 90	15,150,755. 60

Indennità d

Debito dello

PROSPETTO N. 2. — Dimostrazione del carico dello Stato per ser

vizio dell

	ENTRATA
Restano a carico dello Stato per l'esercizio 1926-27	17,216,372. 70
Totale	17,216,372. 70

Somme pag

Somme pag

Somme pag
6 agostoSomme pag
ciali 30Somme pag
sottuffic

CONTO SPE

CIALE N. 45

Situazione

delle rafferme militari.

AVERE.

TOTALE		Indennità ai raffermati Legge 19 luglio 1909 n. 506 (allegato n. 1)	Indennità di rafferma spettante ai carabinieri Reali a mente del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 495 (allegato n. 2)	Indennità ai sottufficiali Articolo 154 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento approvato col Regio decreto 6 agosto 1888 n. 5655, serie 3 ^a) (allegato n. 3)	Indennità ai raffermati con soprassoldo Articolo 8 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato col Regio decreto 30 novembre 1912 n. 521) (allegato n. 4)	TOTALE
1,944,030.45	Indennità di rafferma pagate nell'esercizio 1926-27.	147,181.65	13,048,725.15	13,415. »	14,350. »	13,223,671.80
13,206,725.15	Debito dello Stato al 30 giugno 1927.	1,638,150.30	»	98,117.60	195,815.90	1,927,083.80
15,150,755.60	Totale	1,785,331.95	13,048,725.15	106,532.60	210,165.90	15,150,755.60

o per ser

vizio delle rafferme per l'esercizio 1926-27.

ENTRATA		USCITA
	Somme pagate per indennità a senso della legge 19 luglio 1909, n. 506 (allegato n. 1). L.	147,181.65
	Somme pagate per indennità a senso del decreto luogotenenziale, 6 aprile 1919, n. 495 (allegato n. 2). »	13,048,725.15
17,216,372.70	Somme pagate per indennità (a senso dell'articolo 154 Testo Unico, delle leggi sul reclutamento 6 agosto 1888, n. 5655, serie 3 ^a) (allegato n. 3) »	13,415. »
	Somme pagate per indennità (a senso dell'articolo 8 Testo Unico, delle leggi sullo stato dei sottuffi- ciali 30 novembre 1912, n. 521) (allegato n. 4) »	14,350. »
	Somme pagate per premi di rafferma e premi vari (legge 19 luglio 1909, n. 506, Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del 17 novembre 1912, n. 1329, e Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986) (allegato n. 5)	3,992,700.90
17,216,372.70	Totale delle somme pagate sui vari capitoli del bilancio per il servizio delle rafferme (allegato n. 6)	17,216,372.70

della

MO

Rimanen

Indenn

intere. .

trentasei

Diminu

inden

intere. .

trentasei

Anticipaz

Conto delle indennità spettanti a quei militari che hanno assunto delle rafferme triennali con premio a senso della legge 19 luglio 1909, n. 506.

MOVIMENTI AVVENUTI NELL'ESERCIZIO 1926-27	INDENNITÀ				TOTALE
	di lire 2,000 (2 ^a e 3 ^a rafferma)		di lire 1,000 (1 ^a rafferma)		
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Rimanenza al 1 ^o luglio 1926	1,363	1,458,872. 15	1,400	168,459. 80	1,627,331. 95
Indennità maturate nell'esercizio 1926-27:					
intere.	53	106,000. »	37	37,000. »	143,000. »
trentaseiesimi	17	12,222. 30	5	2,777. 70	15,000. »
Totale con gli aumenti	1,433	1,577,094. 45	1,442	208,237. 50	1,785,331. 95
Diminuzione per congedo od altro:					
indennità:					
intere.	29	58,000. »	17	17,000. »	75,000. »
trentaseiesimi	11	11,333. 30	3	3,502. 95	14,836. 25
Anticipazioni ai militari alle armi	»	38,960. »	»	18,385. 40	57,345. 40
Totale delle diminuzioni	40	108,293. 30	25	38,888. 35	147,181. 65
Rimanenza al 30 giugno 1927	1,393	1,468,801. 15	1,417	169,349. 15	1,638,150. 30

**Conto delle indennità spettanti ai Carabinieri Reali
a mente del Decreto Luogotenenziale del 6 aprile 1919, n. 495.**

MOVIMENTI AVVENUTI nell'esercizio 1926-27	INDENNITÀ						TOTALE
	di lire 3,000		di lire 2,000		di lire 1,000		
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Rimanenza al 1° luglio 1926. . .	»	»	»	»	»	»	»
Indennità maturate nell'esercizio 1926-27:							
interesse	2,776	8,328,000. »	1,415	2,830,000. »	1,767	1,767,000. »	12,925,000. »
trentaseiesimi	51	59,585. »	42	45,125. »	45	19,015. 15	123,725. 15
Totale indennità maturate. . .	2,831	8,387,585. »	1,457	2,875,125. »	1,812	1,786,015. 15	13,048,725. 15
Diminuzioni per congedo od altro Indennità:							
interesse	2,776	8,328,000. »	1,415	2,830,000. »	1,767	1,767,000. »	12,925,000. »
trentaseiesimi	51	59,585. »	42	45,125. »	45	19,015. 15	123,725. 15
Totale delle diminuzioni. . .	2,831	8,387,585. »	1,457	2,875,125. »	1,812	1,786,015. 15	13,048,725. 15
Rimanenza al 30 giugno 1927. . .	»	»	»	»	»	»	»

Sottuff

Pag

Pag

Conto delle indennità spettanti ai sottufficiali raffermati con soprassoldo.

(Art. 154 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 6 agosto 1888, n. 5655, Serie III).

TOTALE		Conti aperti	Somme
	Sottufficiali creditori di tutta o parte dell'indennità di lire 2,000 al 1° luglio 1926	278	106,532. 60
	»		
	Pagamento dell'intera indennità n. » L. »		
	Pagamento a saldo di residui n. 29 » 13,415. »		
925,000. »	Conti chiusi . . . n. 17 L. 13,415 »		
123,725. 15	Pagamenti in conto » »		
048,725. 15	Totale dei pagamenti . . . L. 13,415. »	29	13,415. »
	Rimanenza al 30 giugno 1927 . . .	307	93,117. 60

Conto delle indennità di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle leggi
sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521.

	INDENNITÀ DI LIRE										TOTALE	SOMME a debito dello Stato	
	1,000		1,250		1,500		1,750		2,000				
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità		Importo
Indennità maturate al 1° luglio 1926 . . .	20	1,726. 20	57	41,341	71	81,230	46	66,230	180	19,638. 70	374	210,165. 90	210,165. 90
Indennità maturate nell'esercizio 1926-27.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale con gli aumenti . . .	20	1,726. 20	57	41,341	71	81,230	46	66,230	180	19,638. 70	374	210,165. 90	210,165. 90
Diminuiti per mutata indennità:													
Passati alla maggiore indennità di lire 1,500	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passati alla maggiore indennità di lire 1,750	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Passati alla maggiore indennità di lire 2,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Somma portata nell'esercizio . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Diminuzioni per congedo od altro . . .	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Anticipazione di tutta o parte dell'inden- nità	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Saldi di indennità.	1	250. »	6	3,150	9	5,250	4	2,700	5	3,000	25	14,350. »	14,350. »
Totale delle diminuzioni. . .	1	250. »	6	3,150	9	5,250	4	2,700	5	3,000	25	14,350. »	14,350. »
Rimanenza al 30 giugno 1927 . . .	19	1,476. 20	51	38,191	62	75,980	42	63,530	175	16,638. 70	349	195,815. 90	195,815. 90

cui si

Somme pa
1927 .

Prospetto delle somme pagate per premi di rafferma e premi vari.

521.

SOMME a debito ello Stato	PREMI cui si riferiscono i pagamenti	PREMI di rafferma triennali di cui alla legge 19 luglio 1909 n. 506	PREMI ai sergenti e sergenti maggiori di cui agli articoli 15 e 19 delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato col Regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329	PREMI a sergenti e sottufficiali in genere di cui agli articoli 12, 14 e 16 del Regio decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919	TOTALE
210,165. 90 »					
210,165. 90					
»					
»					
»					
»					
»					
»					
»					
14,350. »					
14,350. »					
95,815. 90					
	Somme pagate nell'esercizio 1926- 1927	87,500. »	509,504. 10	3,395,696. 80	3,992,700. 90

Riepilogo delle somme pagate per indennità di rafferma

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE	INDENNITÀ spettanti a quei militari che hanno assunto delle rafferme a senso della legge 19 luglio 1909 n. 506 — Allegato n. 1	INDENNITÀ spettanti ai carabinieri Reali a mente del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919 n. 495 — Allegato n. 2	INDENNITÀ spettanti ai sottufficiali ra con soprasso a mente dell'art. 154 del T delle leggi sul recl del Regio eser del 6 agosto n. 5655 (serie — Allegato n.
18	Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi)	147,181, 65	»	13
60	Carabinieri Reali (stipendi ed assegni fissi)	»	13,048,725, 45	»
Totali . . .		147,181, 65	13,048,725, 45	13

CIALE N. 45 — ALLEGATO N. 6

r indennità di rafferma in genere nell'esercizio 1926-27.

INDENNITÀ spettanti ai sottufficiali raffermati con soprassoldo a mente dell'art. 154 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito del 6 agosto 1888 n. 5655 (serie 3ª) — Allegato n. 3	INDENNITÀ di cui all'art. 8 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato col Regio decreto 30 novembre 1902 n. 521 — Allegato n. 4	PREMI di rafferma triennali di cui alla legge 19 luglio 1909 n. 506 — Allegato n. 5	PREMI ai sergenti e sergenti maggiori di cui agli articoli 15 e 19 della legge sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 17 novembre 1912 n. 1329 — Allegato n. 5	PREMI ai sergenti e sottufficiali in genere di cui agli articoli 12, 14 e 16 del Regio decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 — Allegato n. 5	TOTALE	
»	13,415. »	14,350. »	87,500. »	509,504. 10	3,395,696. 80	4,167,647. 55
13,048,725. 15	»	»	»	»	»	13,048,725. 15
13,048,725. 15	13,415. »	14,350. »	87,500. »	509,504. 10	3,395,696. 80	17,216,372. 70

MINISTERO DELLA GUERRA.

CONTO SPECIALE N. 46.

CONTO CORRENTE FRA IL TESORO ED IL MINISTERO DELLA GUERRA PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA PRESSO I CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI PER L'ESERCIZIO 1926-27.

La legge 17 luglio 1910, n. 511, coll'articolo 12 autorizzò il Ministero del tesoro ad anticipare al Ministero della guerra i fondi per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli stanziamenti di bilancio.

ALLEGATO AL CONTO SPECIALE N. 46.

Con decreto ministeriale del 22 gennaio 1922, la somma di lire 20,000,000 che il tesoro ha anticipato a senso dell'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, al Ministero della guerra per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, istituti e stabilimenti militari, venne ripartita tra i vari uffici di contabilità e di revisione di Corpo d'armata, secondo il seguente prospetto, in cui la somma assegnata a ciascun ufficio è messa a confronto con quella del precedente esercizio.

UFFICI DI CONTABILITÀ E REVISIONE	Consistenza al 30 giugno 1926	Aumenti	Diminuzioni	Consistenza al 1° luglio 1927
Ufficio di contabilità e revisione:				
del I Corpo d'armata.	2,180,000. »	»	»	2,180,000. »
del II »	1,750,000. »	»	»	1,750,000. »
del III »	1,640,000. »	»	»	1,640,000. »
del IV »	1,775,000. »	»	»	1,775,000. »
del V »	1,385,000. »	»	»	1,385,000. »
del VI »	2,356,000. »	»	»	2,356,000. »
del VII »	3,673,000. »	»	»	3,673,000. »
del VIII »	1,985,000. »	»	»	1,985,000. »
del IX »	1,705,000. »	»	»	1,705,000. »
del X »	1,551,000. »	»	»	1,551,000. »
	20,000,000. »	»	»	20,000,000. »

Segue CONTO SPECIALE N. 46

Durante l'esercizio finanziario 1926-27 non avvennero spostamenti tra gli uffici di contabilità e di revisione:

La situazione al 30 giugno 1927 è quindi la seguente:

Ufficio di contabilità e revisione del	I	Corpo d'armata	L.	2,180,000
»	II	»	»	1,750,000
»	III	»	»	1,640,000
»	IV	»	»	1,775,000
»	V	»	»	1,385,000
»	VI	»	»	2,356,000
»	VII	»	»	3,673,000
»	VIII	»	»	1,985,000
»	IX	»	»	1,705,000
»	X	»	»	1,551,000
				<hr/>
Totale			L.	20,000,000
				<hr/> <hr/>


Roma, 31 ottobre 1927 — Anno VI.

p. Il Ministro
CAVALLERO.

Visto e riconosciuto regolare e conforme alle scritture della Corte dei conti giusta deliberazione della Corte a sezioni riunite di pari data.

Roma, 26 dicembre 1927 — Anno VI.

Il Presidente
PEANO.



MINISTERO DELLA MARINA.

CONTO SPECIALE N. 47.

CONTO CORRENTE COL TESORO PEL FONDO DI SCORTA ALLE REGIE NAVI
ED AI CORPI A TERRA.

Con la legge 20 giugno 1909, n. 366, venne approvata la istituzione di un conto corrente fra il Tesoro ed il Ministero della marina per il servizio di scorta delle Regie navi, stabilendo per l'esercizio 1909-10 un'anticipazione massima di lire 6,000,000.

L'articolo 2 della legge stessa stabiliva inoltre che, per gli esercizi successivi, la cifra di anticipazione venisse determinata colla legge d'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina.

Con la legge 2 luglio 1911, n. 650, venne poi estesa la facoltà di anticipare fondi in conto corrente anche pel servizio di cassa dei Corpi a terra e dei Consigli d'amministrazione della Regia marina.

Con il disegno di legge d'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1923-24, il fondo a disposizione, per gli esercizi 1921-22, 1922-23 e 1923-24, venne elevato a lire 23,500,000.

Con l'articolo 2 del disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1924-25 il fondo stesso fu elevato a lire 25,000,000.

Con l'articolo 2 delle leggi 24 maggio 1925, n. 726 e 3 giugno 1926, n. 910, di approvazione dello stato di previsione del Ministero stesso per gli esercizi 1925-26 e 1926-27 il fondo fu elevato a lire 28,000,000.

Variazioni avvenute nel fondo posto a disposizione dell'Amministrazione marittima
durante il predetto esercizio.

	SOMME	
	Parziali	Totali
Fondo già posto a disposizione della marina al 1° luglio 1926 .	28.000.000. »	28.000.000. »
Ordini emessi	4.000.000. »	4.000.000. »
Totale del fondo a disposizione al 30 giugno 1927. . .	32.000.000. »	32.000.000. »

NOTA. — I movimenti avvenuti nel suddetto fondo in «Contabilità speciali» e presso le «Regie navi» ed i «Corpi a terra», sono dimostrati nelle pagine seguenti.

**Riassunto delle operazioni compiute nelle contabilità speciali
presso le Sezioni di Tesoreria sotto indicate.**

	COMMISSARIATO militare marittimo di La Spezia (Sezione di R. Tesoreria La Spezia)	COMMISSARIATO militare marittimo di Taranto (Sezione di R. Tesoreria di Taranto)	COMMISSARIATO militare marittimo di Venezia (Sezione di R. Tesoreria Venezia)	TOTALE GENERALE
Rimanenza al 1° luglio 1926 . . .	123,171. »	1,289,179. »	275,300. »	1,687,650. »
Operazioni del 1° trimestre :				
Ordini emessi	»	»	»	»
Quietanze per retrodazioni di fondi .	»	457,800. »	125,000. »	582,800. »
Totale . . .	123,171. »	1,746,979. »	400,300. »	2,270,450. »
Buoni emessi	»	»	179,000. »	179,000. »
Rimanenza al 30 settembre 1926 .	123,171. »	1,746,979. »	221,300. »	2,091,450. »
Operazioni del 2° trimestre :				
Ordini emessi	»	»	»	»
Quietanze per retrodazioni di fondi	130,000. »	»	485,000. »	615,000. »
Totale . . .	253,171. »	1,746,979. »	706,300. »	2,706,450. »
Buoni emessi	»	955,500. »	700,000. »	1,655,500. »
Rimanenza al 31 dicembre 1926 .	253,171. »	791,479. »	6,300. »	1,050,950. »
Operazioni del 3° trimestre :				
Ordini emessi	4,000,000. »	»	»	4,000,000. »
Quietanze per retrodazioni di fondi .	194,000. »	1,285,000. »	309,000. »	1,788,000. »
Totale . . .	4,447,171. »	2,076,479. »	315,300. »	6,838,950. »
Buoni emessi	4,140,000. »	724,000. »	289,700. »	5,153,700. »
Rimanenza al 31 marzo 1927 . . .	307,171. »	1,352,479. »	25,600. »	1,685,250. »
Operazioni del 4° trimestre :				
Ordini emessi	»	»	»	»
Quietanze per retrodazioni di fondi .	223,000. »	851,000. »	1,129,737. 95	2,203,737. 95
Totale . . .	530,171. »	2,203,479. »	1,155,337. 95	3,888,987. 95
Buoni emessi	481,000. »	1,047,500. »	745,300. »	2,273,800. »
Rimanenza al 30 giugno 1927. . .	49,171. »	1,155,979. »	410,037. 95	1,615,187. 95

1° Trimes

Ordini em

Quietanze

Buoni em

2° Trimes

Ordini em

Quietanze

Buoni em

3° Trimes

Ordini em

Quietanze

Buoni em

4° Trimes

Ordini em

Quietanze

Buoni em

Situazione

Segue CONTO SPECIALE N. 47

Situazione trimestrale del conto corrente con il Tesoro.

	Fondo a disposizione della amministrazione marittima	Somma disponibile nella contabilità speciale	Fondo esistente presso le Regie navi ed i corpi a terra
1° Trimestre. — Situazione al 1° luglio 1926	28,000,000. »	1,687,650. »	26,312,350. »
Ordini emessi	»	»	»
Quietanze per retrodazioni di fondi	»	+ 582,800. »	- 582,800. »
Buoni emessi	28,000,000. »	2,270,450. »	25,729,550. »
Ordini emessi	»	- 179,000. »	+ 179,000. »
2° Trimestre. — Situazione al 30 settembre 1926	28,000,000. »	2,091,450. »	25,908,550. »
Ordini emessi	»	»	»
Quietanze per retrodazioni di fondi	»	+ 615,000. »	- 615,000. »
Buoni emessi	28,000,000. »	2,706,450. »	25,293,550. »
Ordini emessi	»	- 1,655,500. »	+ 1,655,500. »
3° Trimestre. — Situazione al 31 dicembre 1926	28,000,000. »	1,050,950. »	26,949,050. »
Ordini emessi	4,000,000. »	+ 4,000,000. »	»
Quietanze per retrodazioni di fondi	»	+ 1,788,000. »	- 1,788,000. »
Buoni emessi	32,000,000. »	6,838,950. »	25,161,050. »
Ordini emessi	»	- 5,153,700. »	+ 5,153,700. »
4° Trimestre. — Situazione al 31 marzo 1927.	32,000,000. »	1,685,250. »	30,314,750. »
Ordini emessi	»	»	»
Quietanze per retrodazioni di fondi	»	+ 2,203,737. 95	- 2,203,737. 95
Buoni emessi	32,000,000. »	3,888,987. 95	28,111,012. 05
Ordini emessi	»	- 2,273,800. »	+ 2,273,800. »
Situazione al 30 giugno 1927	32,000,000. »	1,615,187. 95	30,384,812. 05

per Il Ministro
SIRIANNI.

Visto e riconosciuto conforme alle scritture della Corte
dei conti, giusta deliberazione della Corte a Sezioni riu-
nite, di pari data.

Roma 26 dicembre 1927 - Anno VI.

Il Presidente
PEANO.

MINISTERO DELLE FINANZE.

CONTO SPECIALE N. 48.

CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE
E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA.

(ESERCIZIO 1926-27).

Con la legge 12 febbraio 1903, n. 50, venne istituito un Consorzio obbligatorio, per la durata di anni 60, avente mandato di provvedere, con gli speciali fondi attribuitigli, alla esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi nel porto di Genova, escluse le opere, le servitù ed i servizi militari di terra e di mare, il servizio di pilotaggio, la polizia giudiziaria e la giurisdizione penale marittima del porto, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la dogana, come meglio è indicato agli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con Regio decreto 23 febbraio 1913, n. 378.

Detto Consorzio è costituito dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Camere di commercio ed arti di Genova e dall'Ente dirigente il servizio ferroviario nel porto di detta città.

Il suo patrimonio è costituito dai proventi assegnatigli con gli articoli 9 e 10 della legge costitutiva fra i quali ricordansi quelli che furono a carico allo Stato e sono:

- 1°) il residuo dei fondi stanziati con la legge del 2 agosto 1897, n. 349;
- 2°) il contributo annuo di un milione in correlazione con la quantità delle merci imbarcate e sbarcate nel porto fino al limite di 5 milioni di tonnellate aumentabili di lire 10,000 per ogni 50,000 tonnellate oltre il limite predetto. Il contributo però non potrà superare i due milioni;
- 3°) i fondi correlativamente stanziati in ciascun esercizio per gli oneri e la esecuzione delle opere contemplate nella predetta legge del 2 agosto 1897, nonchè la cessione di ogni diritto dello Stato per la riscossione delle quote di contributo dovuto dalle provincie e dai comuni ai termini dell'articolo 4 della legge citata.

A tali concorsi d'indole pecuniaria vanno poi aggiunte le seguenti concessioni speciali e garanzie:

1°) l'uso gratuito di tutte le opere, aree, edifizii, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti che esistono nel porto, eccezione fatta per tutto quanto occorre per i servizi che rimangono nella esclusiva competenza dello Stato;

2°) rispetto alle tasse di registro e bollo, tutti gli atti e contratti del Consorzio vanno soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato come pure non è applicabile l'imposta di ricchezza mobile ai contributi dello Stato, delle provincie e dei comuni;

3°) i prestiti e le altre operazioni finanziarie sono garantiti dallo Stato nei limiti dei redditi annuali che il Consorzio delibererà di assegnare al servizio degli interessi e degli ammortamenti dei detti prestiti od operazioni.

Al termine del Consorzio tutte le opere e le cose ricevute in consegna e quelle eseguite nonchè i residui dei suoi fondi, compreso il fondo di riserva, sono devoluti allo Stato.

La vigilanza governativa viene esercitata dal prefetto di Genova al quale devono essere comunicate due copie del verbale di ciascuna adunanza dell'Assemblea e del Comitato; e dal Ministero dei lavori pubblici delegato all'approvazione di tutti i progetti di massima e dei progetti esecutivi dei lavori necessari del porto, il quale Ministero può in ogni tempo ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati al Consorzio.

Segue CONTO SPECIALE N. 48

È riservata al Governo del Re la facoltà di sciogliere, per gravi motivi, l'Amministrazione del Consorzio, affidandola ad un commissario Regio.

A norma degli articoli 61 e 62 del regolamento approvato con Regio decreto 23 febbraio 1913, n. 378, nel bilancio finanziario sono iscritti due fondi; l'uno: *Fondo di riserva dell'esercizio*, per provvedere alle deficienze delle assegnazioni, e l'altro: *Fondo di riserva patrimoniale*, la cui costituzione ed uso verranno stabilite dall'Assemblea.

Con detto regolamento, a norma dell'articolo 78 della legge di contabilità generale, è stato prescritto che non più tardi del 20 ottobre di ciascun anno il Comitato trasmetta al Ministero delle finanze, un conto speciale dimostrante il movimento e la situazione finanziaria e patrimoniale della Azienda per la inserzione del medesimo fra i conti speciali allegati alla Parte II del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato.

Premessi questi cenni, si riportano qui appresso:

- a) il riassunto generale finanziario;
- b) il rendiconto economico;
- c) il rendiconto patrimoniale.

Dal primo di questi conti rilevasi che nell'esercizio 1926-27 il Consorzio accertò un avanzo attivo di amministrazione in lire 5,741,866.30 il quale serve come *Fondo di riserva per le deficienze*, del quale si è fatta innanzi parola; dagli altri due rendiconti emerge invece il passivo netto al 30 giugno 1927 in lire 123,490,462.11.

NOTA. — *Punti di concordanza:*

Rendiconto consuntivo della spesa 1926-27, Ministero delle finanze, capitolo n. 60 parte, lire 4,500,000 corrispondente al capitolo n. 1 del bilancio dell'Entrata del Consorzio.

Riassunto generale delle Entrate e delle Spese dell'esercizio 1926-27.

TITOLI DELL'ENTRATA	Somme versate	Somme da versare	Totale	TITOLI DELLA SPESA	Somme pagate	Somme da pagare	Totale
Fondo di Cassa al 1° luglio 1926	6,050,945. 92	»	6,050,945. 92	<i>Spese effettive.</i>			
<i>Entrate effettive.</i>				Ordinarie:			
Ordinarie:				Competenza	19,705,798. 82	3,193,541. 46	22,899,340. 28
Competenza	33,773,228. 59	12,723,357. 92	46,496,586. 51	Residui	2,623,937. 81	3,406,824. 37	6,030,762. 18
Residui	7,765,950. 75	1,667,254. 36	9,433,205. 11	Straordinarie:			
Straordinarie:				Competenza	34,591,845. 87	39,656,280. 67	74,248,126. 54
Competenza	5,595,997. 10	3,730,842. 45	9,326,839. 55	Residui	35,498,775. 93	22,152,815. 28	57,651,591. 21
Residui	2,052,970. 70	4,011,135. 73	6,064,106. 43				
<i>Movimento di capitali.</i>				<i>Movimento di capitali.</i>			
Competenza	55,239,093. 06	22,132,590. 46	77,371,683. 52	Competenza	92,420,358. 43	68,409,461. 78	160,829,820. 21
Residui	44,159,433. 13	6,222,700. »	50,382,133. 13	Residui	162,936. 63	»	162,936. 63
<i>Partite di giro.</i>				<i>Partite di giro.</i>			
Competenza	24,901,550. 69	8,493,249. 70	33,394,800. 39	Competenza	23,512,757. 75	9,882,042. 64	33,394,800. 39
Residui	1,875,617. 44	356,886. 28	2,232,503. 72	Residui	3,477,311. 54	9,492,149. 21	12,969,460. 75
Totale generale delle Entrate	165,731,730. 13	67,082,055. 62	232,813,785. 75	Totale generale delle Spese	150,165,550. 40	99,672,779. 85	249,838,330. 25
				<i>Disavanzo provvisorio in dipendenza delle spese per le opere di ampliamento, sistemazione, miglioramento del porto e da colmarsi con i contributi degli enti interessati alla esecuzione delle medesime .</i>	»	42,881,298. 10	42,881,298. 10
				Fondo di riserva speciale per la esecuzione di opere straordinarie	»	+20,114,887. 30	+20,114,887. 30
				Fondo di riserva normale al 30 giugno 1927	(a) +45,566,179. 73	-9,824,313. 43	+ 5,741,866. 30
				Bilancio	165,731,730. 13	67,082,055. 62	232,813,785. 75

(a) Fondo di Cassa.

Rendiconto economico.

Totale	AUMENTI	DIMINUZIONI
	1. — GESTIONE DEL BILANCIO.	Passivo netto iniziale L. 122,998,775. »
	<i>Entrate effettive accertate:</i>	Pagamenti in conto residui. L. »
22,899,340. 28	Entrate ordinarie . . . L. 46,496,586. 51	1. — GESTIONE DEL BILANCIO:
6,030,762. 18	Entrate straordinarie. . . » 9,326,839. 55	<i>Spese effettive impegnate:</i>
74,248,126. 54	L. 55,823,426.06	Spese ordinarie di generale amministrazione. . L. 3,878,855. 15
57,651,591. 21		Spese ordinarie per servizi » 17,114,376. 35
		Spese per lavori . . . » 1,499,424. 55
		Restituzione di somme riscosse in più per entrate effettive ordinarie . . » 406,684. 23
160,829,820. 21	2. — GESTIONE DEI RESIDUI.	Spese straordinarie di generale amministrazione » 615,013. 65
	Aumento nei crediti finanziari:	Spese straordinarie per servizi. » 716,900. »
42,481,312. 27	per spese effettive . . . L. 201,459. 04	Spese straordinarie per lavori diversi » 4,663,297. 30
162,936. 63	movimenti di capitali » »	Sistemazione del promontorio di S. Benigno . » 10,333,780 »
33,394,800. 39	per partite di giro. . » 28,662. 43	Interessi passivi » 4,263,318. 55
12,969,460. 75	L. 230,121. 47	Interessi in dipendenza della operazione finanziaria con le Casse di risparmio di Genova e delle provincie lombarde » 1,200,000. »
		Lavori in dipendenza del decreto legislativo numero 1997, del 15 settembre 1923 » 52,113,600. »
49,838,330. 25		Interessi in dipendenza del debito assunto pel riscatto degli ex-magazzini generali al Molo vecchio » 342,217. 04
	3. — GESTIONE DEL PATRIMONIO:	97,147,466. 82
	Importo sopravvenuto dei beni immobili e mobili ceduti dallo Stato e di quelli provenienti dal Consorzio sino al 30 giugno 1927 . . L. 49,94,842. »	2. — GESTIONE DEI RESIDUI:
42,881,298. 10	meno il corrispondente debito verso lo Stato per tale cessione L. 9,087,570. 13	Aumento nei debiti finanziari:
0	L. 40,867,271. 87	Per spese effettive. . . L. 172,953. 11
20,114,887. 30		Aumento per partite di giro » 28,662. 43
5,741,866. 30		201,615. 54
32,813,785. 75	Totale degli aumenti L. 96,920,819. 40	3. — GESTIONE DEL PATRIMONIO:
	Passivo finale . . . » 123,490,462. 11	<i>Ammortamento del costo:</i>
	L. 220,411,281. 51	Del materiale galleggiante L. 8,200. »
		Delle automobili . . . » 16,398. 40
		Del mobilio e degli arredi » 27,550. 75
		Di attività diverse . . . » 11,275. »
		63,424. 15
		Totale delle diminuzioni . . . L. 97,412,506. 51
		Peggioramento economico verificatosi nell'esercizio » 491,687. 11
		L. 96,920,819. 40
		L. 220,411,281. 51

PASSIVO

Passività finanziarie:

Debiti finanziari:

per spese effettive	L.	68,409,461. 78	
per movimento di capitali	»	11,889,126. 22	
per partite di giro	»	19,374,191. 85	

(a)
99,672,779. 85

Passività non finanziarie:

Cassa di Risparmio di Genova - suo credito in dipendenza delle Convenzioni 2 agosto 1905 e 14 aprile 1911	L.	17,500,000. »	
Cassa di Risparmio delle provincie Lombarde - suo credito in dipendenza delle dette Convenzioni	»	27,500,000. »	
Ministero delle finanze - suo credito in dipendenza delle somme fornite e da fornire al 30 giugno 1927 ai sensi dei decreti legislativi n. 1997 del 15 settembre 1923 e n. 1881 del 6 novembre 1924	»	109,460,683. 79	
Ministero delle finanze: suo residuo credito a seguito dell'accollo all'ente portuale dei prestiti che l'Amministrazione ferroviaria aveva assunto nei Magazzini generali al Molo Vecchio, giusta l'articolo 1, paragrafo 14, del Regio decreto legislativo 2285 del 28 dicembre 1924. »		8,524,788. 96	

162,985,472. 75

Passività non finanziarie diverse:

Verso il Ministero delle finanze per l'importo dei beni immobili ceduti al 1° luglio 1903	L.	8,794,853. 98	
Per quello dei mobili ceduti come sopra	»	292,716. 15	
Pel palazzo San Giorgio e scaffali	»	215,601. »	

9,303,171. 13

A riportare 271,961,423. 73

(a) Togliendo dalla somma di lire 99,672,779.85 quella di lire 42,881,298.10, che rappresenta il disavanzo provvisorio segnato ai cap. 125-a e 125-b della parte passiva del bilancio si hanno lire 56,791,481.75. Queste contrapposte alle attività finanziarie di lire 82,648,235.35, danno un margine di lire 25,856,753.60, il quale riguarda per lire 5,741,866.30 la riserva finanziaria ordinaria e per lire 20,114,887.30 la riserva speciale.

ATTIVO

	<i>Riporto</i> . . .	50,283,451. 34	82,648,235. 35
Quota di compartecipazione all'Azienda annonaria		100,000. »	
Appartamento ad uso alloggio di un ufficiale di porto, valore d'acquisto		55,000. »	
Vetture automobili, due		49,016. 60	
Attività diverse		11,100. »	
Attività non finanziarie diverse:			
Boe, ancore, dischi per ormeggi		993,934. 10	
Galleggianti		137,202. 11	
Attrezzi, materiali di ricambio, dotazioni di consumo per le officine, libri, ecc.		1,628,074. 12	
Palazzo di San Giorgio, ceduto in uso al Consorzio		203,811. »	
Scaffali provenienti dall'ex-Biblioteca di Sant'Ambrogio, ceduti in uso		11,790. »	
		59,473,976. 27	59,473,976. 27
Fondo di riserva patrimoniale investito in titoli pubblici:			
Valore d'acquisto di lire 6,750,000 di consolidato 5%		5,848,750. »	
Buoni settennali		500,000. »	
		6,348,750. »	6,348,750. »
Beni di terzi			15,690,030. 40
			164,160,992. 02
Passivo netto al 30 giugno 1927			123,490,462. 11
			287,651,454. 13

Beni di ter

LE N. 48

— PROSPETTO N. 3

ndiconto

Patrimoniale.

PASSIVO

32,648,235 35

Riporto . . .

271,961,423. 73

Beni di terzi

15,690,030. 40

9,473,976. 27

6,348,750. >

5,690,030. 40

4,160,992. 02

3,490,462. 11

7,651,454. 13

287,651,454. 13

Allegato al rendiconto patrimoniale — Beni di terzi.

Cauzioni costituite da funzionari ed agenti del Consorzio.		
1	Mediante depositi di titoli pubblici presso la Banca d'Italia, sede locale	1,000. »
2	Mediante depositi su libretti della Cassa di risparmio di Genova, vincolati.	350. »
3	Mediante deposito di titoli pubblici presso la Cassa consortile	33,300. »
Cauzioni di Compagnie e Cooperative di lavoro nel porto, presso la Tesoreria consortile, prestate in base ai cessati ordinamenti.		
4	Società anonima cooperativa pesatori e misuratori in cereali, n. 1 certificato R. I. 3.50 per cento	10,000. »
5	Società anonima cooperativa lavoranti chiattaiuoli merci varie, libretto Banca ligure, n. 97.	50,000. »
6	Società anonima cooperativa generale facchini merci varie, libretto Banca ligure, n. 153	7,380.40
7	Società anonima cooperativa scaricatori sale nel porto, libretto Banca ligure, n. 223	3,000. »
8	Società anonima cooperativa scaricatori di carbone minerale, libretto della locale Cassa di risparmio, n. 4976	29,700. »
Cauzioni di Compagnie e Cooperative nel porto, presso la Tesoreria consortile, prestate in base all'ordinamento vigente.		
9	Investite su libretti della Cassa di risparmio di Genova vincolati L. 400. »	
	Investite in prestito del Littorio » 671,000. »	
	Investite in altri titoli dello Stato » 361,600. »	
		1,033,600. »
Cauzioni in titoli pubblici delle Imprese nel porto, presso la Tesoreria consortile, in base all'ordinamento vigente.		
10	Imprese di sbarco ed imbarco.	161,900. »
11	Imprese ramo industriale.	3,220,600. »
12	Imprese guardianaggio	263,400. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	4,814,230.40

Allegato al rendiconto patrimoniale — Beni di terzi.

	<i>Riporto . . .</i>	4,814,230. 40
	Depositi vari presso la Tesoreria consortile.	
13	Cauzioni per concessioni marittime e varie	280,500. »
14	Certificati provvisori del prestito del Littorio sottoscritti mediante anticipazione del Consorzio, per conto del suo personale L. 380,500. »	
	di organizzazioni operaie portuali a saldo cauzioni da versare in dipendenza dell'ordinamento del lavoro . . » 594,200. »	
	di organizzazioni operaie portuali a titolo di sottoscri- zione volontaria » 366,600. »	
		1,341,300. »
15	Buoni del Tesoro stampigliati e certificato provvisorio del prestito del Lit- torio di proprietà dell'ufficio autonomo per la previdenza per gli operai portuali	9,254,000. »
		15,690,030. 40

